



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE**

Il Giudice di Pace di Varese Dott. FABIO EUGENIO MARIA IACOPINI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2781 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022

**TRA**

Parte istante: \_\_\_\_\_, rappr. e dif. dall'Avv.

MARGARETA KOSA del Foro di Milano

**E**

Controparte: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, rappr. e dif. dall'Avv.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da memoria ex art. 320 cpc depositata il 27.6.2023 e come da note scritte depositate il 3.6.2024

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato \_\_\_\_\_ proponeva opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. \_\_\_\_\_ emesso dalla AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, notificato il 7.9.2022, fondata su n. 16 cartelle esattoriali, eccependo che una di queste, la n. \_\_\_\_\_, non era stata notificata e che, comunque, i crediti risultavano prescritti.

Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.



Il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del preavviso e dopo il deposito delle memorie ex art. 320 cpc, fissava la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.6.2024, nella quale tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione risulta fondata e deve essere accolta.

Preliminarmente, deve essere rammentato che la corte di legittimità (per tutte Cass. SS.UU. sentenza n.10012 del 15.4.2021) ha sancito che poicè la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Costudendosi in giudizio l'opposta produceva la prova della notificazione della cartella impugnata e dall'esame della relata prodotta appare evidente che la notificazione non sia stata effettuata, nè all'opponente, né ad un soggetto che poteva qualificarsi come incaricato al ritiro e da ciò consegue, sia la nullità della notificazione della cartella impugnata che costituiva uno degli atti presupposto del provvedimento oggetto del presente giudizio.

Alla luce della su indicata giurisprudenza, pertanto, dovrà essere dichiarata la nullità anche del provvedimento impugnato, fondato, sia pure in minima parte, sulla cartella dichiarata nulla.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/2022 sulla base dei valori minimi, attesa la limitata attività professionale svolte, dello scaglione di valore da € \_\_\_\_\_, considerato che l'importo del provvedimento impugnato rientrava in tale scaglione.

#### PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_, nei confronti della AGENZIA DELLE ENTRATE E \_\_\_\_\_, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:



ACCOGLIE

L'opposizione e, per l'effetto,

ANNULLA

Il provvedimento oggetto di opposizione

CONDANNA

La parte opposta rifondere alla parte opponente le spese del giudizio quantifica in €  
per anticipazioni, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Varese, li 5-6-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. FABIO EUGENIO MARIA IACOPINI

